

SINDACALE



Informazione Sindacale Fim Cisl

FIM CISL

Normativa

CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO

A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate, a pena d’inefficacia, in modalità esclusivamente telematiche.

Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle *dimissioni in bianco*.

La nuova procedura indicata dal D.Lgs. 151/2015, art. 26, prevede due modalità di compilazione ed invio della documentazione:

- A. **Il lavoratore può procedere in autonomia**, senza assistenza di un soggetto abilitato, provvisto del codice PIN INPS, che si può richiedere sul sito www.inps.it; deve essere in possesso delle credenziali Cliclavoro, che si possono richiedere sul sito www.cliclavoro.gov.it; accedere al sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, compilare ed inviare l’apposito modulo.
- B. **Il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato** (patronato, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni) che avrà il compito di compilare i dati ed inviarli al Ministero del Lavoro. In questo caso, il patronato o l’organizzazione sindacale (le singole federazioni territoriali) devono eseguire la procedura di registrazione sul sito www.cliclavoro.gov.it; effettuare il login e selezionare il comando “Non sei registrato? Iscriviti ora”

Effettuata la registrazione, il soggetto potrà eseguire la **certificazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale**. A seguito di alcune richieste di Cgil Cisl Uil, il portale sarà implementato con nuove informazioni sul soggetto abilitato e sulle motivazioni delle dimissioni (es. giusta causa), dalla seconda metà di aprile senza che questo modifichi le abilitazioni ad oggi rilasciate

Ogni modulo salvato dal soggetto abilitato o dal lavoratore sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la **data di trasmissione** (marca temporale) e un **codice identificativo** coerente con la data.

Il lavoratore potrà esercitare il diritto di **revoca** delle proprie dimissioni volontarie o risoluzione consensuale **entro 7 gg** dalla data di trasmissione del modulo, co.2, art. 26 del D. Lgs. 151/2015.

Se le **dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016**, anche se la cessazione del rapporto di lavoro interviene successivamente per decorrenza del preavviso, **si applica la precedente normativa**, con possibilità di convalida presso il centro per l'impiego.

Queste disposizioni non si applicano al lavoro domestico, nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengano in **sede conciliativa** (Commissione provinciale di conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione), nei casi di recesso durante il **periodo di prova**, nelle **collaborazioni** coordinate continuative e nei rapporti di lavoro del **pubblico impiego**, co. 7, art. 26 del D.Lgs. 151/2015.

L'introduzione della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può rappresentare un'opportunità per realizzare proselitismo e continuità associativa.

Le strutture territoriali della FIM dovranno:

- fornirsi di un proprio indirizzo di posta certificata, che può essere richiesto alla Cisl nazionale (rivolgersi all'ufficio informatica: informatica@cisl.it);
- registrarsi sul sito del Ministero del lavoro, fornendo il proprio indirizzo di posta certificata, e acquisire lo status di soggetto abilitato e in tal modo affiancare i lavoratori nella procedura;
- definire con le Cisl territoriali le modalità più idonee per fornire il servizio ai lavoratori.

FIM - CISL NAZIONALE